

STATUTO

- Articolo 1

DENOMINAZIONE

1.1 E' corrente tra i signori GIANNELLI SAVASTANO FRANCESCO, CONTICELLI DANIELA, PICCHIANI MARIO, FEDERICI BRUNO, SELLA ALESSANDRO, un'associazione non lucrativa di solidarietà sociale, ai sensi del D.Lgs n. 460/97, denominata

" CUORE DI MAMMA O.N.L.U.S.".

1.2 L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve "O.N.L.U.S."), che ne costituisce peculiare segno distintivo ed, a tale scopo, dovrà essere inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

- Articolo 2

SEDE

2.1. L'Associazione, ha la sua sede in Ronciglione, Via Monte Bianco n. 1.

2.2. L'Associazione ha facoltà di istituire, sedi secondarie, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme, senza che ciò costituisca una modifica al presente statuto.

- Articolo 3

SCOPO


3.1 L'Associazione, che è apolitica e non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, svolgendo la propria attività nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, dell'istruzione e della formazione. L'Associazione rivolge la propria azione nei confronti di soggetti svantaggiati affetti da obiettivo disagio, connesso a situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, a situazioni di disagio economico familiare o di emarginazione sociale, ovvero a componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari, con particolare riferimento ai minori d'età abbandonati e malati.

3.2 L'Associazione, con il supporto dei propri associati intende promuovere e realizzare ogni azione ed iniziativa finalizzata a tutelare i diritti e la salute dell'infanzia e della gioventù, indipendentemente da condizioni etniche, sociali, religiose, sesso ed età;

3.3 L'Associazione, per il perseguimento dei propri scopi, potrà:

- Organizzare e promuovere servizi di assistenza socio-sanitaria per i bambini, i ragazzi, i genitori e le famiglie in stato di disagio economico familiare e di emarginazione sociale nonché a favore di soggetti in condizioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, di disabilità sia fisica che psichica;

- Gestire servizi socio educativi rivolti ai minori in difficoltà e alle loro famiglie;



- Sviluppare iniziative sociali, culturali, ricreative e di solidarietà al servizio dei minori e delle famiglie che versino in stato di disadattamento sociale e in stato di difficoltà economiche o da malattia;
- Promuovere politiche sociali di sostegno alle situazioni di qualsiasi disagio delle famiglie e dei minori, siano essi abbandonati, malati, disadattati;
- Fornire appoggio ai genitori di bambini malati, disadattati, nell'azione educativa di tipo extrascolastico;
- organizzare, promuovere e partecipare attivamente ad iniziative finalizzate ad aiutare i bambini ed i giovani che si trovino in situazioni di povertà, in condizioni di abbandono, malati e comunque bisognosi;
- stabilire ed intrattenere rapporti di costante collaborazione con le istituzioni, le organizzazioni, le autorità nazionali ed internazionali interessate alla cooperazione in favore dei bambini malati, abbandonati, in situazione di disagio sociale ed economico;
- organizzare e promuovere campagne ed iniziative finalizzate alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti dei meno abbienti, dei sofferenti e dei bisognosi in genere privi di assistenza, con particolare riguardo ai bambini malati, abbandonati o in situazione di grave disadattamento e disagio sociale;
- assumere qualsivoglia iniziativa e/o svolgere qualsiasi attività, che sia ritenuta necessaria od utile per il conseguimento degli scopi dell'Associazione.

- Articolo 4


ATTIVITA' STRUMENTALE

AL PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI

4.1. L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà svolgere, preferibilmente attraverso le prestazioni dei propri associati, ogni attività consentita dalla legge sottesa, in via esemplificativa, a:

- a. promuovere, sostenere, anche finanziariamente, iniziative e strutture aventi scopi analoghi ai propri;
- b. stipulare accordi e collaborare con enti pubblici o privati anche stranieri al fine di realizzare le finalità statutarie nonché ricevere contributi e sovvenzioni da enti pubblici, territoriali e non, e privati, partecipare ad organismi ed enti nazionali ed internazionali di ogni genere;
- c. promuovere, sostenere, favorire e partecipare ad iniziative ed istituti atti a soddisfare le esigenze socio assistenziali, igienico-sanitarie di persone bisognose, sofferenti e malate con particolare riguardo per i bambini;
- d. promuovere la raccolta di fondi e finanziamenti per il perseguimento degli scopi sociali.

4.2. L'Associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute dal Co-



mitato Esecutivo necessarie, utili od anche solo opportune per il raggiungimento dello scopo sociale ed, in particolare:

- a. Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, o comunque, abbia il possesso;
- b. stipulare ogni atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili ed immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, anche trascrivibili in pubblici registri;
- c. stipulare convenzioni od accordi di qualsiasi genere per l'affidamento in gestione di proprie attività, ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei marchi di sua proprietà o possesso;
- d. costituire, partecipare o concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe o, comunque, connesse a quelle dell'Associazione;
- e. svolgere ogni altra attività anche di carattere commerciale, idonea o di supporto al perseguimento degli scopi istituzionali e di quelli strumentali sopra indicati.

4.3. L'Associazione, in ogni caso, non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.lgs. 460/97 e successive modifiche e integrazioni.

-Articolo 5


PATRIMONIO E FINANZIAMENTO

5.1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dalla dotazione iniziale indicata nell'atto costitutivo e potrà essere accresciuto:

- a. da beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione assunti per lasciti testamentari, acquisti, donazioni;
- b. dalle erogazioni e dai finanziamenti dei privati;
- c. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d. dai contributi dello Stato, di Enti pubblici e di altre persone fisiche e giuridiche;
- e. dai contributi di organismi internazionali.

5.2. Le entrate della associazione sono costituite:

- a. dalle quote associative e di iscrizione fissate dal Comitato esecutivo;
- b. dai contributi, comunque elargiti, dai soci o da terzi, da privati o da Enti Pubblici;
- c. dall'attività finanziaria derivante dall'organizzazione di manifestazioni di qualsivoglia tipo da effettuarsi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagna di sensibilizzazione (culturali, sportive, ludiche, eccetera) e da quanto



altro previsto dall'oggetto sociale;

d. dal profitto derivante da attività commerciali e produttive, svolte nei limiti previsti per le attività connesse;
e. dai redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
f. da qualsivoglia altra entrata che possa concorrere a vantaggio dell'Associazione.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

E' fatto inoltre obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

- Articolo 6

ACQUISIZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO

6.1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione coloro che hanno compiuto la maggiore età e che ne condividono gli scopi e le finalità.

6.2. I soci dell'Associazione si distinguono nelle seguenti categorie:

a. Soci fondatori, nella persona di coloro che hanno costituito l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;

b. Soci onorari, ovvero chiunque, a giudizio unanime del Consiglio direttivo e su richiesta di almeno due consiglieri, abbia particolarmente aiutato l'associazione o si sia distinto nel perseguimento di scopi analoghi a quello dell'Associazione;

c. Soci effettivi, ossia chi aderisce all'Associazione, previo pagamento della quota associativa stabilita dal Consiglio direttivo;

d. Soci sostenitori, ovvero coloro che aderiscono alle singole iniziative dell'Associazione senza acquistare la qualifica di socio effettivo.

6.3. Le domande di adesione, recanti la dichiarazione di condividere le finalità associative e l'impegno di osservare lo Statuto e di pagare la quota associativa, devono essere rivolte al Consiglio direttivo ed accompagnate dalla copia di un valido documento di riconoscimento e da una cauzione di importo pari alla quota di iscrizione ed a quella associativa.

6.4. Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande d'ammissione entro sessanta giorni dal loro



ricevimento.

La decisione viene presa con voto segreto, a maggioranza semplice. In caso di parità si considera prevalente e decisivo il voto del Presidente.

6.5. L'accoglimento della domanda di ammissione deve essere comunicata per iscritto, senza indugio, all'interessato, il quale sarà considerato socio dalla data di presentazione della richiesta.

6.6. L'eventuale rigetto della domanda deve essere, quanto prima, comunicato per iscritto all'interessato con la relativa motivazione. Entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto o, comunque, dalla data in cui l'aspirante socio ne viene a conoscenza, quest'ultimo ha la facoltà di proporre ricorso all'Assemblea dei soci, che lo prenderà in esame nel corso della sua prima riunione, decidendo a maggioranza semplice, con voto segreto. In caso di parità, si riterrà vincolante il giudizio del Consiglio direttivo.

6.7. La nomina a socio onorario deve essere comunicata per iscritto all'interessato che sarà considerato tale, dal momento in cui sarà pervenuta la sua accettazione per iscritto.

6.8. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere richiesta né deliberata per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso ovvero l'esclusione.

6.9. Il pagamento della tassa di iscrizione dovrà essere effettuato contestualmente all'accettazione della domanda di ammissione, mediante incameramento del relativo importo direttamente dalla cauzione.

6.10. Il pagamento della quota associativa dovrà essere effettuato:


a. per il primo anno di iscrizione, dovuto per intero a prescindere dalla data di ammissione, contestualmente alla accettazione della relativa domanda, mediante incameramento dalla prestata cauzione, dell'importo stabilito dal consiglio direttivo;

b. per gli anni successivi, in via ordinaria, non oltre il 31 marzo ed, in via straordinaria, sino al 30 novembre di ciascun anno.

6.11. L'importo delle quote associative è stabilito annualmente dal Consiglio direttivo che ha la facoltà di fissare un diverso importo delle quote associative per ciascuna categoria di soci, ad eccezione che per i soci onorari, i quali sono esentati da qualsivoglia onere.

6.12. Dopo il 31 marzo di ciascun anno, termine ultimo per il rinnovo in via ordinaria della quota associativa, l'esercizio di tutti i diritti previsti dal presente Statuto a favore dei soci è subordinato al regolare pagamento delle quote associative.

6.13. Il consiglio direttivo ha la facoltà di dichiarare la perdita della qualità di socio da parte di coloro che, al 31



dicembre di ogni anno, siano morosi nel pagamento delle quote associative da oltre sei mesi. La qualifica potrà essere riacquistata dietro presentazione di una nuova domanda di adesione, che, in caso di accettazione, sarà considerata alla stregua di una prima iscrizione.

6.14. La quota associativa, così come gli eventuali contributi associativi sono intrasmissibili, anche a causa di morte, e rimangono pertanto acquisiti al patrimonio dell'associazione.

6.15. Chiunque aderisca all'associazione può, in qualsiasi momento, esercitare il diritto di recesso, che avrà efficacia dopo sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Il recesso non dà diritto ad alcun rimborso, neppure del contributo associativo dell'anno nel corso del quale avviene il recesso stesso.

6.16. I Soci che non hanno esercitato il diritto di recesso o presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno, saranno considerati Soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

- Articolo 7

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

7.1. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Sono esclusi rapporti associativi parziali, in base ai quali agli associati spettino solo alcuni dei diritti od alcuni dei doveri che lo Statuto prevede per gli associati.

7.2. I Soci hanno il diritto di:

- a. essere informati sulle principali attività ed iniziative dell'Associazione e parteciparvi;
- b. partecipare, con diritto di voto, alle assemblee, ivi comprese quelle che concernono l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti nonché la nomina degli organi direttivi della stessa;
- c. essere eletti alle cariche sociali;
- d. recedere dall'appartenenza all'Associazione, ai sensi dell'art. 6.15.

7.3. I Soci hanno l'obbligo di:


- a. versare la quota associativa nei termini e con le modalità stabilite dal consiglio direttivo;
- b. di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti;
- c. di attivarsi fattivamente per il raggiungimento degli scopi sociali.

- Articolo 8

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

8.1. La qualità di Socio si perde:

- a. per morte;
- b. dietro presentazione di dimissioni scritte;
- c. per recesso;



d. per esclusione.

8.2. Perdono la qualità di Socio per esclusione, ai sensi dell'articolo 8.1, lett. d):

- a. coloro che si rendono morosi per un periodo superiore a 6 (sei) mesi nel pagamento della quota associativa;
- b. coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o di regolamenti interni.

8.3. La perdita della qualità di Socio, nei casi di cui all'articolo 8.1, è deliberata dal Consiglio direttivo. Contro il provvedimento di esclusione, il Socio escluso ha 30 (trenta) giorni di tempo per presentare ricorso all'Assemblea dei soci che lo prenderà in esame nel corso della sua prima riunione, decidendo a maggioranza semplice, con voto segreto. In caso di parità, si riterrà vincolante il giudizio del Consiglio direttivo. In ogni caso, la delibera di esclusione è sospesa durante la pendenza del termine di impugnazione e, una volta tempestivamente presentato ricorso, fino alla pronuncia dell'assemblea.

8.4. In caso di perdita della qualità di socio, la sua quota associativa rimane di proprietà dell'Associazione.

- Articolo 9

ORGANI SOCIALI

9.1 Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti, se ritenuto opportuno o necessario dall'Assemblea.

9.2 I componenti degli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese eventualmente sostenute in relazione alla loro carica, purché preventivamente autorizzate dal Consiglio direttivo.

9.3 Le spese effettuate per motivi eccezionali ed urgenti saranno rimborsate all'Organo che le avrà anticipate, dopo che saranno state ratificate dal Consiglio direttivo.


- Articolo 10

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

10.1 L'Assemblea è costituita da tutti i soci ordinari.

10.2 L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio direttivo per l'approvazione del bilancio consuntivo, o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti della stessa, con indicazione degli argomenti da trattare. In tal caso, il Presidente od, in caso di suo impedimento, il Vice presidente, deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo per la prima e la seconda convocazione, nonché gli ar-



gomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'associazione.

10.3 I compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- Stabilire gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione nel rispetto del d.l. 460/97;
- Nominare, tra i soci, il Consiglio Direttivo;
- Nominare il Collegio dei revisori dei conti, qualora lo ritenga opportuno o necessario;
- Approvare il bilancio preventivo e consuntivo ed il programma di attività annuale;
- Approvare i regolamenti interni di funzionamento dell'Associazione;
- Deliberare circa l'esclusione dei soci.

10.4 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto a partecipare; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei partecipanti. Le delibere dell'Assemblea, salvo per il caso di scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo e per le modifiche statutarie, sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

10.5 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e le modifiche statutarie, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

10.6 Gli associati possono intervenire di persona all'Assemblea oppure possono farsi rappresentare da altri soci con apposita delega.

10.6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo oppure, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente; in assenza o impedimento di entrambi, da persona designata dagli associati intervenuti.

10.7 Spetta a chi presiede l'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea.

10.8 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario verbalizzante, da lui nominato.


10.9 Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da processo verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario verbalizzante.

Art. 11

CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri ed è liberamente eletto dall'Assemblea tra i suoi associati. L'Assemblea ha quindi anche la potestà di decidere le dimensioni del Consiglio Direttivo.

11.2 Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri un Presidente che ha la rappresentanza legale dell'associazione e di un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, un Segretario ed un Tesoriere.



11.3 Durante il suo esercizio sociale il Consiglio Direttivo

può inoltre modificare al proprio interno le cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere.

11.4 I consiglieri durano in carica due anni.

11.5 Il membro del Consiglio che venisse eventualmente a mancare, verrà sostituito dal primo dei non eletti.

11.6 Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere decadono dal loro ufficio con il Consiglio che li ha eletti e sono rieleggibili.


11.7 Sono pure rieleggibili gli altri membri del Consiglio direttivo.

11.8 La carica di membro del Consiglio direttivo, così come quella di socio, è incompatibile con:

- incarichi negli organi direttivi e di controllo di partiti e movimenti politici;
- incarichi istituzionali elettivi a livello comunale, di comunità montana, provinciale, regionale, nazionale e comunitario;
- posizioni amministrative, tecniche o dirigenziali, alle dipendenze di enti locali (Comune, Comunità Montana, Provincia, Regione, Camera di Commercio) nell'ambito di servizi sociali, educativi, dell'istruzione e della gestione di risorse pubbliche.

11.9 I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- Predisporre la relazione sull'attività svolta e da svolgere e compilare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- Nominare, su proposta del Presidente, i Responsabili dei settori di attività, dei progetti e delle varie iniziative dell'associazione e scegliere i consulenti esterni, quando necessari;
- Redigere l'ordine del giorno dell'Assemblea;
- Convocare l'Assemblea a mezzo di lettera raccomandata AR o posta elettronica, da recapitarsi al domicilio dei soci almeno sette giorni prima della data fissata per la stessa;
- Deliberare circa la stipula di convenzioni con Enti pubblici ed Associazioni;
- Compilare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- Determinare l'entità delle quote associative annuali;
- Deliberare l'ammissione di nuovi soci;
- Accertare e deliberare situazioni di decadenza e recesso dei soci così come stabilito dal presente statuto;
- Accertare situazioni di esclusione di soci da sottoporre all'Assemblea;
- Deliberare circa la stipula di atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- Deliberare e concedere fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia;



- Deliberare circa il conferimento di deleghe e di procure, sia generali che speciali;

- Deliberare sulla nomina di avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione;

- Compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge e del presente Statuto, siano riservati alla Assemblea generale.

11.10 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 4 (quattro) mesi e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario; oppure quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi membri o il Collegio dei revisori dei conti, se presente.

11.11 Per la validità delle delibere consiliari non occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri.

11.12 Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

11.13 I consiglieri possono farsi rappresentare da altri membri del Consiglio Direttivo con apposita delega.

11.14 Nel caso di parità di voti decide il Presidente o, in caso di sua assenza, il Vice Presidente o un loro delegato.

11.15 Delle riunioni del Consiglio Direttivo, verrà redatto apposito verbale.

11.16 Le prestazioni dei consiglieri sono svolte a titolo gratuito.

Art. 12

PRESIDENTE

12.1 Il Presidente rappresenta la base sociale ed il Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale verso terzi e verso le istituzioni, ha la firma sociale, ed è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie.

12.2 Il Presidente inoltre:

- firma tutti gli atti dell'Associazione;
- convoca e presiede l'Assemblea;
- convoca e presiede il Consiglio direttivo.

12.3 Previa delibera del Consiglio Direttivo il Presidente può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o a un membro del Consiglio, nonchè, con speciale procura, ad impiegati dell'Associazione.


12.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Art. 13

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

13.1 L'Assemblea dei soci può nominare, se lo ritiene opportuno o necessario, il Collegio dei revisori dei conti.

13.2 Tale organismo è composto di tre membri. Il Collegio no-



mina al proprio interno il Presidente.

13.3 Compito del Collegio dei Revisori dei conti è il controllo dell'amministrazione dell'associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio consuntivo.

- Articolo 14

BILANCIO ED UTILI

14.1. L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

14.2. Al terminè di ogni esercizio finanziario, il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e preventivo, che deve essere depositato presso la sede sociale, a disposizione dei soci, almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente ad una relazione sulla gestione.

14.3. Il bilancio consuntivo dell'anno precedente e quello preventivo dell'anno successivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria, entro il 30 aprile di ogni anno.

14.4. Gli eventuali utili od avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 3 e delle attività ad esse direttamente connesse.

14.5. Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve od il capitale non potranno in alcun modo essere distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate in favore di altre O.N.L.U.S., che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

- Articolo 15

SCIoglimento

15.1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea ed avviene, oltre che per volontà dei soci, nei casi e secondo le modalità di cui all'articolo 27 del codice civile.

15.2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli, preferibilmente, tra i soci.

15.3. In caso di estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale affinché lo destini a finalità analoghe a quelle dell'Associazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

- Articolo 16

CONTROVERSIE

16.1 Le eventuali controversie relative al presente statuto sono devolute alla competente Autorità Giudiziaria del Foro



di Viterbo.

- Articolo 17

NORMA DI CHIUSURA

17.1 L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo, e da ogni altra normativa vigente in materia, di associazioni non lucrative di utilità sociale.

GIANNELLI SAVASTANO FRANCESCO, PAOLA LANZILLO

Ass.ne CUORE DI MAMMA Onlus
Via Monte Bianco, 1
01037 RONCIGLIONE (VT)
Tel. 0761 612508 - 338 5921584
C.F. 02016460566

